



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 161 DEL 12-12-2025

REGISTRO GENERALE N. 2022 DEL 12-12-2025

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DELL'ART.3 DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N.59. ESSO SERVICE DI EUSTAZIO FERDINANDO.

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

Il Funzionario E.Q.

Letta la relazione istruttoria del Funzionario incaricato di seguito riportata:

Premesso che il Sig. EUSTAZIO Ferdinando, Codice Fiscale: STZFDN82A08L418E, in qualità di titolare della ESSO SERVICE di Eustazio Ferdinando, ha presentato in data 20/05/2025 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ID 2078, del Comune di Ferrandina, l'istanza dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per lo scarico delle acque reflue rivenienti dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Ferrandina, con recapito finale depuratore sito in località Fosso Canale-Casaleni, gestito dall'Acquedotto Lucano;

- il SUAP del Comune di Ferrandina, ID 2078, ha trasmesso alla Provincia di Matera la suddetta istanza, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 21/05/2025 prot .n.9877;

Visto il parere favorevole dell'Egrib prot.n.2885 del 11/11/2025;

Valutato che la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale è stata correttamente presentata e corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione di cui all'art.3, commi 1 e 2 del D.P.R. n.59/2013;

Preso atto che :

- -l'art.2, comma 1 lettera b) del D.P.R. n.59/2013 definisce autorità competente "la Provincia quale Ente competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale";
- -l'art.2, comma 1, lettera c) definisce "soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, in base alla normativa vigente, intervengono nei procedimenti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale"

Ritenuto che sulla base degli esiti dell'istruttoria condotta siano soddisfatti i requisiti tecnici e normativi previsti e che non sussistano vincoli ostativi al rilascio, dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n.59/2013.

Vista la L.R. 9 del 29 maggio 2017;

Visto l'art.107, commi 1-2- del decreto Legislativo 267/2000;

Visto che la Giunta Provinciale, con Deliberazione n.218 del 25/10/2001, ha approvato gli indirizzi per la tutela delle acque, demandando al Dirigente l'atto autorizzatorio;

Vista la disposizione di cui all'art.107 del D.Lgs.vo 18.08.200,n.267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

Vista l'annotazione del Dirigente dell'Area Finanziaria secondo il quale il presente provvedimento non comporta effetti diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Provincia o sul suo patrimonio;

Dato atto che l'istruttoria formale per l'autorizzazione è stata regolarmente esperita dall'Ufficio Ambiente;

Il sottoscritto Funzionario dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Tutto ciò premesso, si propone al Dirigente l'adozione del relativo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale

Il Funzionario di E.Q.

F.to Geom. Francesco MALVASI

Il Dirigente dell'Area III

- Lette le premesse innanzi riportate;
- Vista la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;
- Visto l'art.107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.18/08/2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Provinciale;
- Visto l'art.17 del D.Lgs.n.165/01;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante del presente provvedimento e ne costituisce parte integrante e sostanziale per essere approvata;

2) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Società ESSO SERVICE di Eustazio Ferdinando, per lo scarico delle acque reflue rivenienti dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Ferrandina, con recapito finale depuratore sito in località Fosso Canale-Casaleni , gestito dall'Acquedotto Lucano, per la durata di anni quindici (15), che decorrono dalla data del rilascio del provvedimento alla ditta da parte del SUAP, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni così come elencate nel parere rilasciato dall'Egrib:

- Rispettare tutte le condizioni indicate nel parere di Acquedotto Lucano Spa che qui si intendono integralmente riportate;
- attenersi a tutto quanto prescritto in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.lgs.n.152/2006, D.lgs.n.22/97, D.lgs.n.258/2000 L.R. 3 del 17/01/1994 e D.G.R. 689/2016);
- rispettare i limiti previsti della Tab. n.3 dell'allegato n.5 della parte Terza del D.Lgs.n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo e di Acquedotto Lucano Spa di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art.128 del D-Lgs n.152/2006;
- rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del D.Lgs n.152/2006;
- inviare alla Provincia di Matera Ufficio Ambiente e all'Egrib, con periodicità **semestrale**, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'Arpab, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla Tab.n.3 allegato5 del D.Lgs.n.152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente e all'Egrib;
- i parametri di Tabella 3 Allegato 5 alla Parte III, da controllare, sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: PH, COD, CONDUCIBILITA', SST, AZOTO AMMONIACALE, TENSIOATTIVI TOTALI, IDROCARBURI TOTALI, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO, FERRO, MANGANESE, NICKEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, BARIO, SELENIO, BORO e STAGNO;
- comunicare, all'Egrib, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;

La mancata osservanza delle prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa

La presente autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque

In caso di modifiche, ristrutturazioni o ampliamenti si richiama all'osservanza di quanto dettato all'art.n.124, comma 12, del D.Lgs. n.152/2006;

La presente autorizzazione non sostituisce ad ogni effetto eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri Enti o Uffici;

3) Di dare atto che il presente provvedimento, sostituisce il seguente titolo abilitativo, individuato dal D.P.R. 59/2013 art.3 comma 1 lettera:

a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue rivenienti dall'attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, preventivamente trattate, nella rete fognaria del Comune di Ferrandina, con recapito finale depuratore sito in località Fosso Canale-Casaleni, gestito dall'Acquedotto Lucano, di cui alla Parte Terza del D.Lgs n.152/2006;

4) Di trasmettere il presente atto, per gli adempimenti di competenza ai sensi del D.P.R. n.59/2013, al SUAP del Comune di Ferrandina, il quale rilascerà il provvedimento conclusivo.

5) La presente autorizzazione deve essere sempre conservata in copia conforme presso la ditta, unitamente alla relazione tecnica, agli schemi impiantistici e alle planimetrie presentate a corredo dell'istanza, a disposizione degli Enti preposti ai controlli di loro competenza;

6) La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza;

7) Eventuali modifiche dell'attività o dell'impianto potranno essere adottate solo nel rispetto di quanto previsto all'art.6 del D.P.R. n.59/2013;

8) Qualora la ditta intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà pertanto presentare preventivamente una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.4 del D.P.R. n.59/2013;

9) Di dare inoltre atto che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art.6 bis della Legge n.241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art.11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 2022 del 12-12-2025, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 12-12-2025 al 27-12-2025 al num. 2413 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
